



**N. 2177-A**

*Relazione orale*  
*Relatore ZANOLETTI*

**TESTO PROPOSTO DALLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 2011

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi

**d'iniziativa dei deputati LO PRESTI, BARBIERI, BECCALOSSI, BIANCONI, BRIGUGLIO, CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, CESARO, CICCIOI, CRISTALDI, DE CAMILLIS, DE CORATO, DI BIAGIO, DI CATERINA, DIMA, DIVELLA, FALLICA, GERMANÀ, IAPICCA, LAMORTE, MANCUSO, Giulio MARINI, MURGIA, OCCHIUTO, PAPA, PELINO, PETRENGA, RAMPELLI, SANTELLI, TASSONE, TORRISI, VELLA e ZACCHERA**

*(V. Stampato Camera n. 1524)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 maggio 2010*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 maggio 2010*

## INDICE

Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . *Pag.* 2
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . » 3

- Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e  
testo proposto dalla Commissione . . . . . » 4

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: **BENEDETTI VALENTINI**)

23 novembre 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: **BATTAGLIA**)

15 marzo 2011

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

2 marzo 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «non può eccedere il» con le altre: «non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al»;
- dopo le parole: «montanti individuali» aggiungere le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse o degli enti medesimi.».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può eccedere il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. *Identico:*

«3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo **non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento** del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi**, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».





